


REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI TARANTO



COMUNE DI CASTELLANETA



Denominazione impianto:

STANESI

Ubicazione:

Comune di Castellaneta (TA)
Località "Stanesi"

Fogli: 113 / 115

Particelle: 84-86 / 16-97-99-101

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro del comune di Castellaneta (TA) in località "Stanesi", potenza nominale pari a 31,04972 MW in DC e potenza in immissione pari a 26,4 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA).

PROPONENTE



CASTELLANETA SPV S.R.L.

Via Mike Bongiorno n.13 - 20124 Milano (MI)

Partita IVA: 02083830766

Indirizzo PEC: banzispv@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica 9KTS728

ELABORATO

Aree non idonee

Tav. n°

8AP

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Settembre 2023	Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 – Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03			

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
P. IVA 07816120724
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Tel.: 0804168931



IL TECNICO

Dott. Ingegnere NICOLA INCAMPO
Altamura BA-70022
P.IVA 08150200723
Ordine Ingegneri di Bari n°6280
PEC: nicola.incampo6280@pec.ordingbari



Spazio riservato agli Enti

SOMMARIO

- 1. PREMESSA.**
- 2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.**
- 3. ANALISI AREE NON IDONEE FER RR 24/2010.**
- 4. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.**
- 5. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).**
- 6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).**
- 7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).**
- 8. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.**
- 9. CONCLUSIONI.**

1. PREMESSA.

La seguente relazione specialistica ha lo scopo di analizzare l'ubicazione rispetto alle aree non idonee della Regione Puglia individuate dal Regolamento Regionale 24/2010 del progetto di un impianto agrivoltaico e relative opere connesse di Potenza nominale pari a **P = 31,04972 MW** in DC e potenza in immissione massima pari a **26,4 MWp** in AC, da realizzare in località "Stanesi" nel comune di Castellaneta (TA).

Il progetto sarà del tipo "grid connected" e prevede la costruzione di una nuova linea elettrica interrata in alta tensione (AT) a 36 kV, che permetterà di allacciare l'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un collegamento in antenna ad un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN di Ginosa.

Il RR 24/2010 è il regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ed individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.

Il progetto oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico della Potenza nominale in DC di **31,04972 MWp** e potenza in immissione massima in AC **26,4 MWp** e relative opere connesse.

Il progetto si sviluppa in due lotti ricadenti nel comune di Castellaneta (TA) in località "Stanesi" su terreni ad uso agricolo di estensione all'incirca di 42 ha, come di seguito meglio specificato:

- a Sud del centro abitato di Castellaneta a circa 12 km in località "Stanesi", ad una altitudine da circa 49 mt. s.l.m. a 55 mt. s.l.m..

L'impianto sarà connesso in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Manfredonia, tramite cavo interrato a 36 kV di lunghezza pari a circa 15.763,90 mt.

Il cavidotto esterno che collega l'impianto alla Stazione Elettrica è ubicato su viabilità pubblica esistente e precisamente la S.P. n.8 e viabilità vicinale, la stessa stazione elettrica è ubicata nel Comune di Ginosa.

Nell'immagine sottostante viene riportato l'inquadramento dell'area di impianto e del tracciato di connessione su ortofoto.



3. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE NON IDONEE FER RR 24/2010

Di seguito verrà analizzata l'ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee individuate dal Regolamento Regionale 24/2010. Si ricorda ad ogni buon conto che ai sensi del DM 10.2010 le aree non idonee individuano aree all'interno delle quali specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti presentano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Pertanto, come richiamato dalla sentenza del TAR Lecce n. 2156 del 14 settembre 2011, le linee guida pugliesi (R.R.24/2010) laddove prevedono un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, sono, in questa parte, illegittime. Pertanto, il provvedimento di diniego o di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo alla specifica zona indicata nel progetto.

Nelle figure sottostanti è riportata l'ubicazione del progetto rispetto alle aree non idonee, che viene analizzata compiutamente nei successivi paragrafi.




Figura: Beni naturali tratti dal sito Impianti FER.

Con il Regolamento 30 dicembre 2010 n. 24, l'Amministrazione Regionale ha attuato quanto disposto con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Il provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei, compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 delle Linee Guida stesse, è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

In applicazione di quanto dettato dalle linee guida regionali, in particolare dalla DGR n.2122/2012 “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, sono stati aggiornati gli strati tematici cartografici informatizzati che individuano le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

L’analisi ha evidenziato che l’impianto agrivoltaico:

- **Ricade in area idonea** ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater, modificato dall’art. 47 del D.lgs. n.13/2023 (c.d. Decreto Semplificazioni PNRR), così come modificato da Legge di conversione n.41/2023, ha introdotto nuove disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell’identificazione delle aree idonee; l’attuale fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici ed i beni sottoposti a tutela, è ridotta a tre chilometri, mentre la fascia di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri;
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d’acqua (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Boschi (art.142 D.Lgs. 42/04), ad eccezione di una parte del cavidotto interno ed esterno, che saranno realizzati entrambi interrati e su strade esistenti;
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e di Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m da Tratturi (art.142 D.Lgs. 42/04), ad eccezione di:

Una parte del cavidotto interrato esterno che interseca:

- Regio Tratturello dei Pini, ad oggi S.P. 13;
- Regio Tratturello Quero, ad oggi S.P. 8;
- Regio Tratturello Orsanese, ad oggi strada asfaltata;

si precisa che il cavidotto è realizzato su viabilità pubblica esistente riducendo così a zero

l'interferenza con il tratturo intersecato, l'attraversamento verrà eseguito con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata.

- **non ricade** in aree a pericolosità idraulica (AP, BP e MP) del PAI;
- **non ricade** in area a pericolosità geomorfologica PG1 del PAI;
- **non ricade** nella perimetrazione delle Grotte e relativo buffer di 100 m, **né** nella perimetrazione di lame, gravine e versanti;
- **non ricade** nel raggio dei Coni Visuali e precisamente:
 - Il cono visuale più vicino è il Comune di Laterza a circa 10 km a Nord-Ovest dell'area di intervento;
 -




Figura: Siti Unesco tratti dal sito Impianti FER

 IMPIANTO DI PROGETTO

4. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) persegue l'obiettivo specifico di individuare le aree a rischio di frana e di alluvione, nonché di prevedere le azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.

Come disciplinato dall'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

All'interno del PAI sono individuate e perimetrare le aree a pericolosità idraulica come:

- aree a bassa probabilità inondazione (B.P.);
- aree a media probabilità inondazione (M.P.);
- aree ad alta probabilità inondazione e/o aree allagate (A.P.).

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli:

- 1) R1-Moderato (per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali);
- 2) R2-Medio (per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche);
- 3) R3-Elevato (per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale);
- 4) R4-Molto Elevato (per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche).

5. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).

Si ritiene opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulle aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.) espressamente disciplinate dall'art. 7 delle N.T.A., il quale consente i seguenti interventi:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

In relazione ai predetti interventi, l'A.d.B. richiede, in funzione della valutazione del rischio agli stessi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, nelle predette aree sono consentiti i seguenti interventi:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di

volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Si precisa che nessun componente dell'impianto ricade in aree a Pericolosità idraulica M.P.

7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).

Occorre considerare anche la normativa concernente le aree a bassa pericolosità idraulica, disciplinate dall'art. 9 delle N.T.A. secondo il quale, attesa la bassa probabilità di inondazione, sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale. All'uopo, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, l'Autorità di Bacino richiede la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Nelle predette aree, dunque, il PAI effettua una predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Si precisa che nessun componente dell'impianto ricade in aree a Pericolosità idraulica B.P..

8. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Nelle aree concernenti l'alveo fluviale in modellamento attivo nonché le aree golenali (art. 6 N.T.A.), ad alta pericolosità idraulica A.P. (art. 7 N.T.A.), a media pericolosità idraulica M.P. (art. 8 N.T.A.), a bassa pericolosità idraulica B.P. (art. 9 N.T.A.) e nelle fasce di pertinenza fluviale (art. 10 N.T.A.) sono consentiti i seguenti interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Gli interventi di mitigazione previsti per gli interventi che ricadono in aree di media pericolosità di inondazione M.P. e bassa pericolosità di inondazione B.P. sono:

La realizzazione di un argine perimetrale all'area di impianto di altezza circa metri 1 con un'inclinazione sponda tra 1/2 e 1/3.

Il terreno utilizzato per la creazione del cuore del corpo arginale sarà privo di materia organica, macerie, detriti o qualsiasi altro materiale che possa compromettere le caratteristiche geotecniche dei rilevati.

Qualsiasi terreno contenente gesso, anidrite o qualsiasi altra sostanza chimicamente instabile non sarà considerato idoneo per l'utilizzo come materiale di riempimento.

La dimensione massima degli aggregati non sarà superiore alla metà dello spessore dello strato.

In questo modo l'area di impianto verrà tutelata e salvaguardata da eventuali modifiche dei corsi d'acqua limitrofi in caso di inondazione dovute alle precipitazioni atmosferiche.

9. CONCLUSIONI.

L'analisi delle aree non idonee FER del Regolamento 24/2010, relativamente all'area di inserimento dell'impianto agrivoltaco di progetto, ha messo in evidenza che nessuna componente dell'impianto ricade in suddette aree.

Per quanto riguarda le interferenze del cavidotto interrato con la Rete Tratturi e la perimetrazione Boschi si precisa che il cavidotto sarà realizzato appunto interrato su viabilità pubblica esistente, ovvero la S.P. n.8, la S.P. n.13 e viabilità vicinale, eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua verranno eseguiti mediante l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C. riducendo a zero le interferenze.

Sulla base della vincolistica analizzata, delle interferenze esaminate e degli interventi per il loro superamento si può affermare la Compatibilità dell'impianto agrivoltaico e delle opere connesse alle normative vigenti a tutela delle aree non idonee.